

Serie Ordinaria n. 43 - Venerdì 27 ottobre 2023

D.g.r. 23 ottobre 2023 - n. XII/1199
Programma di prevenzione del rischio sismico - Contributi per azioni strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, ai sensi dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978 del 24 marzo 2023 «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. annualità 2022 e 2023» (art. 2, comma 1, lettera B) - Criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, ai sensi del quale, al verificarsi di eventi calamitosi, che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, l'Autorità provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 «*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*», con cui sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi di tali zone, di cui all'Allegato 1 all'ordinanza medesima;
- la d.g.r. 7 novembre 2003, n. 14964 «*Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003*»;
- il decreto d.u.o. 22 maggio 2019 n. 7237 che aggiorna l'elenco delle tipologie degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, nonché l'elenco delle tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*» con la quale è stato rifinanziato il Fondo per la prevenzione del rischio sismico con l'assegnazione di € 50.000.000,00 per l'annualità 2022;
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*» con la quale è stato rifinanziato il Fondo per la prevenzione del rischio sismico con l'assegnazione di € 50.000.000,00 per l'annualità 2023;
- l'ordinanza c.d.p.c. n. 978 del 24 marzo 2023 «*Attuazione dell'art. 11 del decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Annualità 2022 e 2023*», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023, con la quale viene disciplinato l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 11 del sopra citato decreto-legge n. 39/2009 relativamente alle annualità 2022 e 2023;

Dato atto che, con le precedenti ordinanze c.d.p.c. n. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018 e 780/2021 è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, destinando parte di tali risorse al finanziamento di azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 24 marzo 2023, n. 978 «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Annualità 2022 e 2023» (di seguito «Ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023»), che determina, per le annualità 2022 e 2023, le risorse, i requisiti e i criteri di utilizzo del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché gli elenchi dei comuni che possono beneficiare dei contributi;

Visti, in particolare, dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023:

- l'art. 2, comma 1, lettera b), che stabilisce che le risorse disponibili per le annualità 2022 e 2023 sono destinate al finanziamento per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274;
- l'art. 2, comma 5, che stabilisce che i contributi provenienti dal Fondo in questione possono essere destinati ad interventi di prevenzione del rischio sismico, da realizzarsi nei comuni elencati nell'Allegato 7, nei quali l'accelerazione massima al suolo (ag) sia uguale o superiore a 0,125g;
- l'art. 13, comma 1, che dispone che le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni e predispongono i programmi di attività per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- l'art. 17, comma 1, che affida alle Regioni la selezione degli interventi, secondo i programmi di cui all'art. 13, comma 1, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2023, che prevede la ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui all'art. 11 del d.l. 28 aprile 2009 n. 39, convertito con legge n. 24 giugno 2009, n. 77, per le annualità 2022 e 2023, assegnando alla Lombardia risorse pari all'importo complessivo di € 1.122.893,81, ripartite come di seguito riportato:

- € 123.747,48, per indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 978/2023;
- € 999.146,33, per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettera b), dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023, relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali, di proprietà pubblica, considerati strategici e fondamentali per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici;

Dato atto che:

- con decreto d.u.o. n. 10648 del 13 luglio 2023, è stata accertata sul capitolo di entrata del Bilancio regionale 4.0200.01.6806, sull'annualità 2023, la somma di € 1.122.893,81;
- con d.g.r. 18 settembre 2023, n. 931, è stato, tra l'altro, disposto l'incremento, di pari importo, della dotazione del capitolo di entrata 4.0200.01.6806 e del collegato capitolo di spesa 11.01.203.6807;

Dato atto che i fondi per la copertura finanziaria delle risorse necessarie all'attuazione del programma di prevenzione di cui trattasi, pari ad € 999.146,33, trovano copertura al competente capitolo di spesa vincolato 11.01.203.6807 «Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici»;

Ritenuto di dover determinare, in applicazione dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023, i criteri per la realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza medesima;

Ritenuto, quindi, come riferisce il Dirigente proponente e coerentemente con i criteri stabiliti dalla sopracitata ordinanza, di definire i seguenti criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico:

1. ammettere a contributo, con il seguente ordine di priorità, gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza, relativi a edifici, strutture ed opere con finalità di protezione civile, che riguardano:
 - a) sedi di amministrazioni comunali, di proprietà delle stesse, ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze, individuate dai piani di emergenza dei comuni di cui all'allegato 7 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023;
 - b) edifici, strutture ed opere, di proprietà delle amministrazioni comunali, di interesse strategico, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, come definiti dal richiamato decreto del 22 maggio 2019 n. 7237, che risultano indi-

viduati dai piani di emergenza dei comuni di cui all'allegato 7;

- c) edifici, strutture ed opere, di proprietà pubblica, di interesse strategico, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, come definiti dal richiamato decreto dirigenziale del 22 maggio 2019 n. 7237, che risultano individuati dai piani di emergenza dei comuni di cui all'allegato 7;
- d) edifici, strutture ed opere di cui al precedente punto c), in comuni non compresi nell'allegato 7 dell'ordinanza, purché dotati dell'indagine di microzonazione sismica sull'intero territorio comunale redatta sulla base degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 9 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023, e di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità;
2. favorire gli interventi, nell'ordine di priorità indicato al punto precedente, che garantiscano i requisiti sotto riportati, col seguente ordine di importanza:
- a) vi sia coerenza tra i risultati della valutazione della vulnerabilità sismica iniziale e l'intervento proposto nel progetto definitivo/esecutivo delle opere strutturali, in linea con il raggiungimento degli indicatori e degli obiettivi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 16 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023 e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con d.m. 17 gennaio 2018 e relativa Circolare;
- e) siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica per l'intero territorio comunale, redatti sulla base degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
- f) siano già stati assolti gli obblighi derivanti dalla L.R. 33/2015 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e dalla D.G.R. 5001/2016 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015);»;
- g) a parità di indicatori e di obiettivi di prevenzione del rischio sismico, sia stata presentata domanda per gli incentivi previsti dal Conto Termico - interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni;
3. assegnare le risorse finanziarie a disposizione, al fine di renderne efficace l'impiego, con i seguenti criteri economici:
- per gli interventi prioritari di cui alle precedenti lettere a) e d), se relativi a sedi di amministrazioni comunali di proprietà delle stesse, ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore all'80% del massimo erogabile, calcolato ai sensi degli articoli 15 e 17 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023;
 - destinare le eventuali risorse residue sui restanti interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore al 60% del massimo erogabile;

Dato atto che per tutto quanto non specificato nella presente delibera si rinvia al testo dell'ordinanza del c.d.p.c. n. 978 del 24 marzo 2023;

Visto l'Allegato A, allegato al presente atto, in cui sono riportati gli obiettivi, i criteri e le modalità del bando attuativo per l'assegnazione dei contributi;

Ritenuto di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi:

- l'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari predi-

sposti sulla base delle domande pervenute, determinati a seguito degli esiti istruttori;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che con la presente misura non vengono finanziate, nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente svolte dagli Enti locali che beneficerebbero delle risorse stanziare e destinate alla realizzazione di interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico;

Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto, inoltre, di demandare alla competente struttura regionale, ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023, la selezione degli interventi ammessi a contributo prevedendo, come meglio esplicitato nell'Allegato A di cui sopra, l'attivazione della procedura di adesione mediante la piattaforma regionale «Bandi Online» per la formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 e, in particolare, l'obiettivo strategico 5.3.3 «Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. richiamato quanto sopra, che si intende interamente recepito, di approvare i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico descritti in premessa, e nello specifico:

- di ammettere a contributo gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 Marzo 2023, n. 978, relativi ad edifici, strutture ed opere con finalità di protezione civile, con l'ordine di priorità di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al punto 1 in premessa;
- di favorire gli interventi, nell'ordine di priorità indicato al punto 1 sopra richiamato, che garantiscano i requisiti come riportati al punto 2 in premessa;
- di far convergere le risorse finanziarie a disposizione, al fine di renderne efficace l'impiego, con il criterio economico indicato al punto 3 in premessa;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione l'allegato A;

3. di stabilire che, con successivo provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi, si procederà:

- all'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con gli obiettivi, criteri e le modalità espressi nell'Allegato A;
- all'approvazione degli elenchi predisposti sulla base delle domande pervenute, determinati a seguito degli esiti istruttori;

4. di demandare alla competente struttura regionale, ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023 e dei criteri di cui al punto 1:

- la predisposizione della modulistica tecnica per la presentazione dei progetti;
- l'istruttoria dei progetti pervenuti;
- l'individuazione dei progetti e la definizione del programma degli interventi, indicando, altresì, modalità e tempi di attuazione, nel rispetto dell'ordinanza medesima;

5. di stabilire che i fondi per la copertura finanziaria delle risorse necessarie all'attuazione del programma di prevenzione di cui trattasi, pari ad € 999.146,33, trovano copertura al competente capitolo di spesa vincolato 11.01.203.6807 «Contributi

Serie Ordinaria n. 43 - Venerdì 27 ottobre 2023

del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici»;

6. di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi l'adozione degli atti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 3 provvedendo all'assegnazione della somma complessiva di € 999.146,33, ai soggetti beneficiari individuati in apposita graduatoria predisposta sulla base delle domande di adesione pervenute mediante la piattaforma regionale «Bandi Online»;

7. di demandare al sopracitato dirigente, sulla base di quanto sopra indicato, l'adozione degli atti necessari all'erogazione dei finanziamenti, come previsto dalla l.r. 34/78 e nell'osservanza degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

8. disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

9. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato A - scheda dei criteri della manifestazione di interesse per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi di cui dell'Ordinanza C.D.P.C. 978/2023

Programma di prevenzione del rischio sismico - contributi per azioni strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, ai sensi dell'ordinanza c.d.p.c. n. 978 del 24 marzo 2023 "attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145. annualità 2022 e 2023" (art. 2, comma 1, lettera b) - criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico

FINALITÀ	<p>L'Ordinanza C.D.P.C. 978/2023 disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Una quota parte delle risorse disponibili per l'annualità 2022 e 2023, sono destinate al finanziamento delle azioni di prevenzione strutturale consistenti nella realizzazione di interventi sugli edifici strategici e rilevanti nei territori a maggior pericolosità sismica del territorio regionale.</p> <p>Elemento innovativo riguarda la semplificazione della modalità di partecipazione: sarà sufficiente da parte dei soggetti interessati un unico accesso alla piattaforma regionale Bandi Online, durante il quale verrà espletata la fase di adesione, con evidente riduzione di tempi e procedure</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Le risorse finanziarie ammontano a 999.146,33 € e trovano copertura sul capitolo 6807 "Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici " che offre la necessaria disponibilità sull'esercizio 2023</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Comuni inseriti negli allegato 7 dell'Ordinanza C.D.P.C. 978/2028.</p> <p>Comuni non compresi nel sopraccitato allegato, purché dotati dell'indagine di microzonazione sismica sull'intero territorio comunale redatta sulla base degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 9 dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 978/2023, e di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità</p>
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	<p>Con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023, pubblicato sulla GU Serie generale - n. 162 del 13 luglio 2023, che ripartisce tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 per le annualità 2022 e 2023, risultano assegnati alla Regione Lombardia Euro 999.146,33 per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.</p> <p>Il contributo sarà concesso con riferimento, oltre a quanto stabilito dall'art. 17 dell'Ordinanza 978 del 12 aprile 2023, al costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, calcolato nella seguente misura massima prevista dall'art. 15 della medesima ordinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rafforzamento locale: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; • miglioramento sismico: 225 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 675 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; • demolizione e ricostruzione: 300 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 900 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
SPESE AMMISSIBILI	<p>Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274</p>

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	A seguito di pubblicazione del bando attuativo, i soggetti interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse unicamente accedendo alla piattaforma regionale Bandi Online, secondo le modalità e la tempistica indicata dal bando stesso
ISTRUTTORIA	Istruttoria formale dei soggetti finanziabili, con la verifica dei requisiti stabiliti dal bando entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle manifestazioni di interesse con contestuale predisposizione della graduatoria delle istanze. Le istanze ritenute ammissibili concorreranno alla definizione del quadro regionale dei fabbisogni
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	Erogazione del contributo: <ul style="list-style-type: none"> • prima quota, pari al 30% dell'importo totale del contributo assegnato, alla presentazione della documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), pari al 30% dell'importo delle opere strutturali previste in progetto; • seconda quota, pari al 40% dell'importo totale del contributo assegnato, alla presentazione della documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) pari al 70% dell'importo delle opere strutturali previste in progetto; • importo totale del contributo o del saldo finale, alla presentazione della documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori;